

Edizione di venerdì 16 febbraio 2018

RISCOSSIONE

Nulla la notifica della cartella “pdf”

di **Massimo Conigliaro**

CRISI D'IMPRESA

Il procedimento di composizione assistita della crisi

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'applicazione della ritenuta nelle locazioni brevi

di **Leonardo Pietrobon**

IVA

Acconti per le cessioni intra-UE e all'esportazione

di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

Bonus Verde: quali interventi agevolabili?

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

RISCOSSIONE

Nulla la notifica della cartella “pdf”

di **Massimo Conigliaro**

È **nulla la notifica** della cartella di pagamento inviata al contribuente **a mezzo pec**, ma con un file in **formato “pdf”** allegato. È questo il principio stabilito dalla **Commissione Tributaria Regionale della Campania**, che ha confermato quanto già deciso dai giudici di primo grado di Napoli.

Questi i fatti.

Un contribuente impugnava in Commissione Tributaria Provinciale una **cartella di pagamento**, della quale aveva avuto notizia mediante il rilascio di un **estratto di ruolo**. Eccepiva che la suddetta cartella non era mai stata **ritualmente notificata**.

Equitalia Sud si costituiva in giudizio e produceva copia della **notifica avvenuta a mezzo pec**. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità, nel merito, dell'iscrizione a ruolo derivante da un **controllo formale** della dichiarazione e riguardante imposte dichiarate e, in parte, non versate; segnalava l'ente impositore che la parte aveva pagato soltanto la prima rata della **rateizzazione** dell'avviso bonario richiesta.

La parte contribuente, con **memoria illustrativa**, deduceva che la cartella non era stata prodotta in giudizio e, comunque, che non veniva attestato in alcun atto la **conformità del documento trasmesso via pec alla cartella oggetto di impugnazione**.

La **Commissione Tributaria Provinciale di Napoli** accoglieva il ricorso rilevando **“l'assenza di allegazione dell'atto oggetto di notifica telematica, di attestazione di conformità ed autenticità dello stesso alla cartella esattoriale richiamata in oggetto”**.

Proponeva **appello** l'Agenzia delle Entrate di Napoli, sostenendo che erroneamente i giudici di primo grado avevano ritenuto invalida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, in quanto la stessa si intende **perfezionata** nel momento in cui la ricevuta di consegna viene **generata** dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

La **Commissione Tributaria Regionale della Campania**, con la sentenza [**n. 9464/11/17**](#) (Pres. Menditto, Rel. Barela), ha rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria, precisando che **“Il file.pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale. Peraltro, nella vicenda in disamina, l'agente per la riscossione non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via pec di talché resta oggettivamente incerto il**

contenuto dell'atto notificato.

*In realtà, la notifica via pec necessita che il documento trasmesso rechi **estensione .p7m**: solo in tal caso ci si trova di fronte a un vero e proprio **documento informatico**, immutabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”.*

Conclude la Commissione che tale vizio non può nemmeno ritenersi **sanato** dall'**impugnazione dell'estratto di ruolo**.

La **sentenza** dei giudici campani si inserisce nel solco di altre pronunce sul tema, ormai sempre più **frequenti**.

L'agente per la riscossione, quindi, è tenuto non soltanto a notificare le cartelle nel formato immutabile previsto dalla legge, ma anche a **firmarlo digitalmente**.

In caso di contestazione, inoltre, deve **produrre**: la **stampa dell'atto notificato** con la relata, il **certificato della firma digitale** del notificante, il **certificato di firma del gestore di pec**, le informazioni richieste dall'[articolo 18, D.M. 44/2011](#) per il corpo dei messaggi, le **ricevute della pec**, gli ulteriori **dati di certificazione**.

I superiori principi sono stati espressi anche in ambito amministrativo dal **TAR Campania (sentenza 3 aprile 2013, n. 1756)**, secondo il quale la mancanza della firma digitale sul provvedimento notificato determina **incertezza sulla amministrazione** e la **ricorribilità** in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Inoltre, viene evidenziato che qualsiasi **atto destinato a produrre effetti giuridici** deve essere recettizio e **al momento della notifica** deve contenere la relazione da parte del soggetto che procede alla notifica stessa, anche se il notificante intende avvalersi del servizio postale o come nel caso di specie della notifica a mezzo posta certificata telematica.

Pertanto, **l'assenza della relazione di notifica**, della prova di un **atto sottoscritto con firma digitale**, della **dichiarazione di conformità** sui documenti cartacei depositati dall'Amministrazione, determinano **l'inesistenza dell'atto per nullità e/o inesistenza della notifica**, in quanto **non può essere ritenuta provata la spedizione e la ricezione** dello specifico atto di rigetto del reclamo.

Negli stessi termini si è pronunciata di recente anche la **Commissione Tributaria Regionale della Liguria** con la [sentenza 1745/3/17](#) (Pres. Canepa, Rel. D'Avanzo), aggiungendo altresì che le **stampe cartacee delle ricevute** (invio e avvenuta consegna della pec) non hanno alcun valore probatorio se prive dell'**attestazione di conformità** apposta da **pubblico ufficiale** a ciò autorizzato.

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Il procedimento di composizione assistita della crisi

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

Ad oggi non siamo certi che *l'iter* procedurale di approvazione del **Codice della crisi e dell'insolvenza** si perfezioni, stante l'imminente scadenza della legislatura; purtuttavia, pare utile soffermare l'attenzione sul nuovo **procedimento di composizione assistita della crisi**, che il suddetto Codice dovrebbe introdurre e che prende avvio:

- a seguito della **segnalazione dei soggetti qualificati**, oppure
- a seguito di **istanza presentata dal debitore in difficoltà economica**.

La **procedura di composizione assistita** è finalizzata ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori e prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un **apposito organismo** con il compito di gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore nel superamento della crisi.

Tale organismo opera tramite un **referente**, individuato dal Codice nella persona del **segretario generale della Camera di Commercio** o di un suo delegato.

La procedura prevede che, ricevuta la **segnalazione** da parte dei soggetti qualificati, oppure a seguito di apposita **istanza presentata dal debitore**, il **referente**, senza indugio, provveda alla nomina di un **collegio di tre esperti**, i cui nominativi devono essere selezionati tra i soggetti iscritti nell'**albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza**, dei quali:

1. uno viene designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del **tribunale** del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, o da un suo delegato;
2. uno viene designato dal presidente della **Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura** o da un suo delegato, diverso dal referente;
3. uno viene designato dagli **esponenti locali delle associazioni imprenditoriali di categoria**, ciascuna delle quali trasmette annualmente all'organismo un elenco contenente un congruo numero di esperti iscritti al suddetto albo, tra i quali il **referente** individua quello designato dall'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.

Il referente ha inoltre il compito di preoccuparsi che nel collegio siano adeguatamente rappresentate le **professionalità aziendali, contabili e legali** necessarie per la gestione della crisi.

Entro **15 giorni** lavorativi dal ricevimento della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'organismo convoca dinanzi al collegio il debitore ed i suoi organi di controllo, se presenti; a seguito di tale audizione, il collegio, qualora rilevi l'esistenza di **fondati** elementi della **crisi**, individua insieme al debitore le possibili misure idonee a porvi rimedio e fissa un termine, che non può essere superiore a **tre mesi**, prorogabile fino ad un massimo di **sei mesi**, per l'individuazione di una soluzione concordata della crisi.

Pertanto, se allo scadere del termine assegnato, o prorogato, non è stato possibile raggiungere un **accordo stragiudiziale** con i creditori coinvolti, e permane pertanto la **situazione di crisi**, il collegio dovrà invitare il debitore a presentare **domanda di accesso** ad una delle **procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell'insolvenza** previste dal Codice.

Il collegio, nel caso in cui il **procedimento di composizione assistita** si concluda **negativamente** ed il debitore **non provveda** al deposito di una domanda di accesso ad una procedura concorsuale, in costanza di elementi che rendano evidente la sussistenza dello stato di insolvenza, segnala il persistere della **situazione di crisi** al referente, il quale ne deve dare **notizia al pubblico ministero**; sarà poi quest'ultimo, ove ritenga sussistente l'insolvenza, a presentare il ricorso per l'accesso alle procedure concorsuali.

In linea con l'attuale normativa fallimentare, sono state previste anche nel nuovo Codice le **misure protettive** del patrimonio dell'imprenditore in crisi, con la differenza però che nella nuova disciplina tali misure non operano in maniera automatica bensì solo dietro apposita **richiesta del debitore**.

Tali misure consistono:

1. nella **inammissibilità di azioni esecutive o cautelari** individuali sul patrimonio o l'impresa del debitore;
2. nella **sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti**;
3. nel **divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione** se non concordati; in tali casi, le **prescrizioni** che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

La **durata delle misure protettive** non può essere superiore a **sessanta giorni**, e può essere prorogata anche più volte, sempre a seguito di istanza del debitore, entro un termine complessivo di centottanta giorni; la proroga è consentita solo in presenza di **significativi progressi nelle trattative con i creditori**, tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo.

Sempre dietro richiesta del debitore può essere ottenuta la **sospensione delle disposizioni codicistiche poste a tutela del capitale sociale** delle società di capitali ovvero il differimento degli obblighi ex [articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ.](#) e la **non operatività della causa di scioglimento** delle società per riduzione o perdita del capitale sociale ex [articoli 2484, 2545-duodecies cod. civ.](#)

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E LE NUOVE PROCEDURE
CONCORSUALI DOPO L'INTRODUZIONE DELLA LEGGE "RORDORF"**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

L'applicazione della ritenuta nelle locazioni brevi

di **Leonardo Pietrobon**

Come già messo in evidenza in precedenti interventi, con l'[articolo 4 D.L. 50/2017](#) il Legislatore ha introdotto **nuovi obblighi per i soggetti**, persone fisiche non titolari di partita Iva, **che locano a breve termine** immobili a destinazione abitativa.

Il citato riferimento normativo prevede, al sussistere di determinate e ben specifiche condizioni (non oggetto di analisi nel presente intervento), la **possibilità di applicare la tassazione sostitutiva prevista per la cedolare secca**, di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#).

Al pari delle locazioni “ordinarie”, **anche nell'ipotesi di locazione breve la cedolare secca rappresenta un regime facoltativo**, che si sostanzia nel pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle **addizionali** sui redditi derivanti dalla **locazione di beni immobili**.

Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, la tassazione delle locazioni brevi prevede **l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 21%**, a differenza, invece, delle **locazioni ordinarie** (non brevi) per le quali al ricorrere dell'esistenza di un **contratto di locazione di tipo convenzionato**, relativo ad un immobile ubicato nei comuni con carenze di disponibilità abitative ([articolo 1, lettera a\) e b\) del D.L. 551/1988](#)) e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE), è prevista anche la possibilità di applicare **un'aliquota nella misura del 10%**.

Quanto previsto dall'[articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017](#), secondo cui alle locazioni brevi è applicata un'aliquota del 21%, deve essere poi necessariamente **coordinato con il contenuto di cui al comma 5** della stessa disposizione normativa, in quanto, limitandosi alla sola lettura del **comma 2**, potrebbe sembrare che **solo chi adotta il regime della cedolare secca** e si avvale dell'intervento di intermediari “subisca” **una ritenuta pari al 21%**.

Nell'ambito delle locazioni brevi l'[articolo 4, comma 5, D.L. 50/2017](#) (post conversione) stabilisce infatti che l'intervento di intermediari immobiliari o di gestori di portali *on line* residenti, che incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, comporta sempre da parte di questi ultimi l'applicazione di **un'imposizione del 21%**:

- **sia nel caso in cui il locatore abbia opzionato per il regime della cedolare secca**, in tal caso la “ritenuta” è da considerarsi a **titolo definitivo**;
- **sia nel caso in cui il locatore adotti la tassazione Irpef ordinaria**, in tal caso l'importo pari al 21% del canone trattenuto dall'intermediario immobiliare rappresenta una **ritenuta a titolo d'acconto**.

Infatti il **comma 5** prevede che *“I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **qualora incassino i canoni o i corrispettivi** relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero **qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano**, in qualità di sostituti d'imposta, **una ritenuta del 21 per cento** sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo **versamento** con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa **certificazione** ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. **Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto**”.*

A seguito dei chiarimenti di cui alla [circolare AdE 24/E/2017](#), l'applicazione delle ritenute di fatto trova un **applicazione molto contenuta**. Infatti, l'Agenzia nel citato documento di prassi evidenzia **due ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta**, quali:

1. il pagamento mediante **assegno bancario** intestato al locatore;
2. il pagamento mediante **carte di credito direttamente al locatore**.

In caso di pagamento mediante **assegno bancario** intestato al locatore, l'intermediario, **non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie** su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.

In caso di **pagamento del canone mediante carte di pagamento** (carte di credito, di debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a.) nonché le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), **non svolgendo attività di intermediazione**, non sono tenuti ad operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall'intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento.

In conclusione, per effetto dell'[articolo 4, comma 5, D.L. 50/2017](#) (post conversione), **l'intervento dell'intermediario immobiliare** o del soggetto che gestisce portali *on line* nella locazione a breve di immobili, per conto del proprietario degli stessi con incasso dei canoni o dei corrispettivi, **comporta sempre il trasferimento al locatore del canone al netto della ritenuta**, sia essa a titolo d'imposta o a titolo d'acconto, salvo il pagamento mediante assegno intestato direttamente al locatore.

Sotto il profilo procedurale, ai sensi del **comma 5** gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di **sostituti d'imposta**, effettuano una ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo **versamento** entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24) secondo quanto previsto dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e inviano la **certificazione** ai sensi dell'[articolo 4 D.P.R. 322/1998](#).

**Intervento intermediario
immobiliare o che gestisce
portali on line nell'incasso**

Sì

Sì

No

Opzione cedolare secca

Sì

No

Sì/No

Tipologia di ritenuta

Ritenuta d'imposta del 21%

Ritenuta d'acconto del 21%

Nessuna ritenuta

Seminario di specializzazione

I PROFILI TRIBUTARI DELL'HOME SHARING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Acconti per le cessioni intra-UE e all'esportazione

di **Marco Peirola**

Dalla disciplina comunitaria si desume che gli acconti assumono **rilevanza “sostanziale” agli effetti dell’iva**, dovendo essere tassati con il regime proprio dell’operazione di cui ne rappresentano l’anticipazione “*pro quota*”.

Nella **Direttiva n. 2006/112/CE** si distingue il “**fatto generatore dell’imposta**” dall’“**esigibilità dell’imposta**”, laddove – ai sensi dell’[articolo 62](#) – il “fatto generatore dell’imposta” è quello “*per il quale si realizzano le condizioni necessarie per l’esigibilità dell’imposta*”, definita, a sua volta, come “*il diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito*”.

Di regola, “*il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi*” ([articolo 63](#)).

In deroga a quest’ordine cronologico, l’[articolo 65](#) stabilisce che, “*in caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso, a concorrenza dell’importo incassato*”, mentre il successivo [articolo 66](#) consente agli Stati membri di stabilire che, “*per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi*”, l’imposta diventa esigibile non già al momento di effettuazione dell’operazione, ma a quello di emissione della fattura o a quello di pagamento del corrispettivo.

Nell’ordinamento nazionale, l’[articolo 6, comma 5, del D.P.R. 633/1972](#) dispone che, salvo le ipotesi di esigibilità differita, “*l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate (...)*”, vale a dire – per le cessioni di beni – al momento della consegna o della spedizione, se si tratta di beni mobili materiali, ovvero al momento della stipula del rogito, se si tratta di beni immobili ([articolo 6, comma 1](#)), e – per le prestazioni di servizi – al momento del pagamento del corrispettivo ([articolo 6, comma 3](#)).

Sul piano temporale, la coincidenza del momento di esigibilità dell’imposta con quello di effettuazione della corrispondente operazione si manifesta anche nelle ipotesi considerate dall’[articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), cioè quando – “*anteriamente al verificarsi degli eventi indicati (...) o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo*”. In pratica, l’**emissione anticipata della fattura**, così come il **pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo**, implica che “*l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento*”,

sicché – in base al principio codificato dal citato **articolo 6, comma 5** – è in tale momento che si verifica anche l'**esigibilità** della relativa imposta.

Dal confronto della disciplina interna con quella comunitaria emergono alcuni **disallineamenti**, riconducibili essenzialmente alla circostanza che, nella Direttiva in materia di Iva, il fatto generatore dell'imposta resta "agganciato" al **momento di effettuazione dell'operazione** anche quando l'esigibilità del tributo, al ricorrere delle fattispecie tassativamente previste, risulta anticipata o differita rispetto a tale momento.

Alla luce delle disposizioni che disciplinano, sotto il profilo temporale, la nascita dell'operazione e l'esigibilità della relativa imposta, è possibile ritenere che gli acconti assumono **rilevanza "sostanziale"** agli effetti dell'Iva, come si evince – sul piano comunitario – dall'[articolo 65 della Direttiva 2006/112/CE](#) e – su quello interno – dall'[articolo 6, commi 4 e 5, del D.P.R. 633/1972](#).

In base al dato **comunitario**, gli acconti vanno assoggettati ad imposta in quanto l'**esigibilità** risulta, per essi, **anticipata** in base all'**articolo 65 Direttiva n. 2006/112/CE**. Tuttavia, il **regime impositivo** applicabile ai pagamenti anticipati del corrispettivo **dipende** dalla natura dell'operazione, il cui "**fatto generatore**" è la cessione o prestazione, che si verifica in un momento cronologicamente successivo rispetto a quello dell'incasso dell'acconto.

Quest'ultimo, quindi, **non rappresenta un "nuovo fatto generatore dell'imposta"**, ma, semmai, l'anticipazione – si può dire – "*pro quota*", cioè in termini di esigibilità, del fatto generatore rappresentato dalla cessione o prestazione che deve essere ancora effettuata ed è, infatti, per questa ragione che la cessione o prestazione assume, a sua volta, se e quando sarà effettuata, la **stessa natura impositiva dell'acconto**.

Affinché l'acconto abbia rilevanza "sostanziale" e sia, pertanto, assoggettato ad imposta, la giurisprudenza comunitaria ha più volte sottolineato la necessità che il pagamento anticipato sia **collegato, prospetticamente, ad una operazione concreta e reale**. A tal fine, è infatti richiesto che tutti gli elementi qualificanti della futura cessione o prestazione siano già noti alle parti ed, in particolare, che – al momento del versamento dell'acconto – i beni o servizi siano **individuati in modo specifico e non generico** ([Corte di giustizia, 13 marzo 2014, causa C-107/13, Firin](#); Id., 7 marzo 2013, causa C-19/12, *Efir*; Id., 16 dicembre 2010, causa C-270/09, *MacDonald Resorts*; Id., 21 febbraio 2006, causa C-419/02, *BUPA Hospitals e Goldsborough Developments*).

Laddove questa condizione sia soddisfatta non v'è ragione per non ritenere applicabile agli acconti lo **stesso regime previsto per l'operazione successivamente posta in essere**.

Anche l'**Amministrazione finanziaria** ha precisato che gli acconti devono essere qualificati con i medesimi criteri dell'operazione futura. Nel caso delle **cessioni all'esportazione**, è stato infatti specificato che gli acconti incassati anteriormente alla spedizione/trasporto dei beni all'estero beneficiano del **regime di non imponibilità** di cui all'[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#), in quanto

*“giuridicamente e direttamente dipendenti da un **unico contratto** avente per oggetto cessioni di beni all'esportazione non imponibili”* (così [R.M. 18 aprile 1975, n. 525446](#), successivamente confermata dalla [R.M. 125/1998](#) e, da ultimo, dalla [risoluzione AdE 456/E/2008](#)).

Passando ad esaminare la **procedura** che il **cedente nazionale** deve applicare per gli **acconti** relativi alle **cessioni all'esportazione**, è possibile individuare le seguenti formalità:

- al **momento dell'incasso di ciascun acconto** deve essere emessa e, successivamente, registrata la relativa fattura, con la dicitura **“operazione non imponibile”** e con l'eventuale riferimento all'[articolo 8, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- al **momento del trasporto/spedizione all'estero dei beni** cui si riferiscono gli acconti deve essere emessa una **fattura riepilogativa** – senza l'addebito di alcun corrispettivo qualora il prezzo pattuito sia stato già integralmente versato in precedenza, ovvero con l'addebito del solo conguaglio del prezzo nel caso contrario – anch'essa non assoggettata a Iva, recante l'indicazione del prezzo complessivamente pattuito, nonché degli estremi, anche di registrazione, di tutte le fatture già emesse in relazione all'incasso degli acconti.

La **fattura riepilogativa** deve essere registrata ai sensi dell'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#) e concorre alla determinazione del **volume d'affari** limitatamente all'eventuale saldo del corrispettivo, mentre non concorre alla determinazione dello stesso, trovando annotazione in separata colonna del registro appositamente contrassegnata, nel caso in cui, essendo stato già fatturato l'intero corrispettivo, la fattura in parola assolve l'unica funzione di documentazione dell'operazione ai fini dell'espletamento delle **formalità doganali**.

Riguardo, invece, agli acconti pagati in relazione agli **scambi intracomunitari di beni**, occorre ricordare che l'[articolo 1, comma 326, lett. b\), L. 228/2012](#) (Legge di Stabilità 2013), al fine di evitare il disallineamento temporale tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo, ha modificato l'[articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#) unificando il momento di effettuazione delle operazioni di acquisto e di cessione intracomunitarie, che dal 1° gennaio 2013 coincide con il **momento dell'inizio del trasporto/spedizione** dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.

A seguito, inoltre, delle modifiche apportate all'[articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993](#), dal 2013, **non sono più rilevanti**, al fine dell'individuazione del momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, gli **acconti** versati per tali operazioni. **Non è, pertanto, obbligatorio fatturare parzialmente l'operazione che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione**, in conformità con l'[articolo 220, par. 1, punto 4\), Direttiva n. 2006/112/CE](#).

Tuttavia, il novellato secondo comma dell'**articolo 39** stabilisce che, se prima del trasferimento del bene al cessionario **viene emessa fattura**, l'operazione si considera effettuata nei limiti dell'importo **fatturato**; sicché, di fatto, è possibile dare rilevanza agli effetti dell'Iva agli acconti incassati emettendo, **facoltativamente**, fattura in **regime di non imponibilità** di cui all'[articolo 41 D.L. 331/1993](#).

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Bonus Verde: quali interventi agevolabili?

di **EVOLUTION**



La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione ai fini IRPEF, pari al 36 % delle spese sostenute per interventi consistenti nella sistemazione a verde di aree relative a unità immobiliari.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Imposte Dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire le modalità di fruizione e l'ambito applicativo dell'agevolazione in commento.

L'[articolo 1 comma 12 della L. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018) ha introdotto per l'anno 2018, una detrazione ai fini IRPEF, pari al 36 % delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, relative a interventi consistenti in:

- «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile**, ed è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare e deve essere ripartita in **10 quote annuali di pari importo** nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nell'ipotesi di unità immobiliare ad uso abitativo la detrazione spetta al singolo condomino **nel limite della quota a lui imputabile** a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio **entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

La legge precisa che l'agevolazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I pagamenti, quindi, possono

essere eseguiti mediante:

- **bonifico;**
- **bancomat o carte di credito.**



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)


www.ecnews.it - Designed by valerio_dalalova / freepik

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Adriano VII



Frederick Rolfe

Beat edizioni


Prezzo – 14,90

Pagine – 384

In un freddo giorno di marzo dei primi anni del Novecento, George Arthur Rose, vestito col suo prediletto abito di tela blu simile a una tuta da meccanico, si aggira come un recluso tra le pareti della sua casa londinese. Consumato da anni di speranze non soddisfatte, smarrito dinanzi alla rovina del mondo, vive nella povertà più assoluta, non confortata da alcuna sacerdotale parvenza di santità. George Arthur Rose è un prete mancato. Per oscure ragioni – invereconde calunnie, atroci oltraggi, secondo lui, di giovinetti immaturi – è stato brutalmente espulso dal Saint Andrews, il Pontificio Collegio Scozzese di Roma. Bandito dalla Chiesa cattolica, come una spina, una peste, un'ulcera corrosiva e purulenta, Rose ha reagito abbracciando di proposito la sua nefasta fama: si è messo a posare a genio altero, sottile, dotto, inaccessibile. Lui, un uomo che la divina Vocazione spingerebbe a essere attivo e possente, ridotto a languire in bizzarre e stupide pose! George Arthur Rose non sa, tuttavia, che questo freddo giorno di marzo è, in realtà, il giorno del suo trionfo. Al suo misero cospetto appariranno tra un po' due uomini di Chiesa gravi e importanti, un vescovo robusto coi capelli scuri, e un cardinale coi capelli bianchi e l'aspetto pittoresco. Verranno a omaggiarlo come esperto conoscitore degli annali dei conclavi, gli diranno che il conclave in corso per eleggere il nuovo successore di Pietro è stato misteriosamente rinviato e gli chiederanno di accettare gli ordini sacri, senz'altro indugio che quello voluto dalle leggi canoniche. Di lì a poco le imperscrutabili vie della Provvidenza schiuderanno l'impensabile: dopo un'ulteriore seduta del conclave in cui l'intransigenza e l'equivalenza delle fazioni vieteranno una nomina regolare, il

collegio dei «Compromissari» eleggerà sul soglio di Pietro proprio lui, George Arthur Rose, l'antico reietto, che prenderà il nome di Adriano VII e, più inflessibile di Bonifacio VIII, salverà l'Europa dal caos e dall'anarchia e ridisegnerà i confini del mondo.

La terra che calpestiamo



Jesus Carrasco

Ponte alle Grazie

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

All'inizio del Novecento, si immagina che l'Europa sia dominata dall'impero più grande, potente e brutale che si sia mai visto, di cui non si conosce il nome né l'origine. Anche la Spagna viene annessa ai suoi territori e, dopo la conquista, ai militari che hanno guidato l'occupazione viene dato come premio il permesso di trasferirsi in un piccolo villaggio idilliaco in Estremadura. Eva Holman, moglie di un colonnello in pensione, vive serena con il marito in uno dei terreni espropriati, finché un giorno si presenta da lei un vecchio, sporco e sfinito, che senza dire una parola si stabilisce nell'orto, sotto un fico, e sembra deciso a restarci per sempre, come se quel luogo gli appartenesse. Con la sua presenza insistente, e con la storia terribile che emerge dalle sue poche parole, l'uomo cambia con violenza la visione del mondo di Eva. Un romanzo sulla ricerca del senso della vita dove il rapporto con la terra è l'unico modo per tornare alle origini e discernere il vero dal falso. Una scrittura nitida ed essenziale come una poesia, un racconto aspro che non ha paura di frequentare i luoghi oscuri dell'umanità.

A Milano nasce l'Italia



Alfio Caruso

Longanesi

Prezzo – 19,90

Pagine – 256

Gennaio 1848. Per protestare contro l'amministrazione austriaca, i milanesi presero un'iniziativa a dir poco sorprendente: decisero di non fumare più. L'obiettivo era chiaro: colpire le entrate erariali provenienti dalla tassa sul tabacco. Nel mese di febbraio, il dissenso raggiunse il palco della Scala: la popolarissima ballerina austriaca Fanny Elssler venne subissata di fischi appena entrata in scena e abbandonò il teatro.

Furono queste le prime avvisaglie dei movimenti che si trasformarono di lì a poche settimane nelle Cinque giornate di Milano. Fra il 18 e il 22 marzo per la prima volta il popolo, la borghesia e la nobiltà combatterono insieme, e furono il massimo esempio di rivoluzione nel segno dell'egalitarismo: non ci furono capi preordinati, ogni strada, ogni quartiere decideva al proprio interno qual era la risoluzione migliore da prendere per scrollarsi di dosso quella che veniva considerata da tutti un'occupazione nemica.

Tra amori extraconiugali, intrighi e voltafaccia, divampa l'epopea delle lotte, delle barricate, dei professori che guidavano l'assalto dei propri studenti, delle alabarde della Scala trasformate in armi, mentre l'odiatissimo feldmaresciallo Radetzky era asserragliato nel Castello Sforzesco. Fino alla ritirata austriaca, che diede spinta alle speranze di tutta la penisola. In un racconto emozionante e ricco di aneddoti inediti, seguiamo le gesta di uomini e donne che dando vita alla rivolta meneghina segnarono l'inizio del Risorgimento italiano.

A schema libero



Lou Palanca


Rubbettino

Prezzo – 16,00

Pagine – 238

A partire dai fatti della più lunga rivolta urbana d'Europa, quella che infiammò Reggio Calabria tra il 1970 e il 1971, A schema libero ripercorre le trame oscure che hanno innervato la storia d'Italia nell'ultimo mezzo secolo. Dopo la strana morte – avvenuta in anni recenti – di una dirigente del Comune di Reggio Calabria, prendono avvio il gioco della memoria di un ex uomo dei Servizi e l'inchiesta di una giovane giornalista. Emerge così, sotto una nuova luce, il contesto della rivolta che sancì l'alleanza fra neofascismo, massoneria, 'ndrangheta, apparati di sicurezza deviati e uomini politici. Ma quando ogni tassello sembra aver trovato l'esatta collocazione, e il grande enigma risolto, le ombre del passato tornano ad allungarsi sul presente in un incalzare di pericolose scoperte, omicidi, fughe, torbidi intrecci e registrazioni scottanti. Alle due voci protagoniste si aggiunge infine quella dolente e disincantata del professor Dattilo, appassionato di storia locale, cui spetta il compito di tirare le somme. Un romanzo illuminante, potente, amaro, che compone nello stesso quadro la controstoria di Reggio, della Calabria e dell'Italia intera.

Simboli della montagna



Franco Brevini

Mulino

Prezzo – 16,00

Pagine – 256

Tre righe convergenti verso un vertice ed è subito Cervino. Nel gigante delle Alpi Pennine vive la perfezione simmetrica della piramide, il sogno pitagorico del demiurgo, l'impeccabilità di un'equazione geologica.» Questo è un viaggio attraverso l'immaginario della montagna. Per la prima volta il mondo delle vette viene raccontato attraverso i suoi simboli. Sono le rappresentazioni, le icone, le figure, gli emblemi con cui nel corso dei secoli la montagna è venuta rivelando le sue infinite sfaccettature. Si parte dagli animali: l'aquila, lo stambecco e il camoscio, il cervo, espressioni della wilderness. Si prosegue con il Cervino, che esalta la vetta come altezza, slancio, perfezione. E poi lo chalet svizzero, l'Edelweiss, Heidi, fino a giungere all'attrezzo-simbolo della piccozza, emblema di sfida e di ardimento. Dalla letteratura alla pubblicità, dagli stemmi dei club alpini ai canti di montagna, dalla storia alle cronache, uno sguardo esemplare sulla civiltà del verticale.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)